

Sesto Fiorentino, \_\_\_\_\_

Rep. n. \_\_\_\_\_

**Cooperativa Di Vittorio**

**Oggetto: Lettera-contratto per l'ospitalità di minori in carico ai servizi sociali della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest**

L'anno duemilaventquattro (2024), il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ nella sede legale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

TRA

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, di seguito chiamata "Ente", C.F. e partita IVA n. \_\_\_\_\_ con sede legale a Sesto Fiorentino in via Gramsci 561, rappresentata dal dott. Andrea Francalanci, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore, nato a Firenze il 18/05/1968 domiciliato per la carica presso la stessa SdS.

E

COOP. Di Vittorio

#### **PREMESSO CHE**

- la Cooperativa, per la Comunità a dimensione familiare "Alidoro" (art. 21, comma 1, lett. g), punto 2, della legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii.), è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, rilasciata dal SUAP del Comune di Sesto Fiorentino, n. 21 dell'8 aprile 2021 per n. 10 posti residenziali oltre a n. 2 posti di pronta accoglienza;
- la Cooperativa, per la Comunità a dimensione familiare "Alidoro" ha presentato alla Regione Toscana istanza di accreditamento istituzionale ai sensi della legge regionale n. 82/2009 e del Regolamento attuativo approvato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020, n. 86/R;
- la Comunità a dimensione familiare "Alidoro" collabora con i servizi sociali territoriali in un clima di piena collaborazione e nel rispetto delle regole stabilite nel progetto educativo generale e nel regolamento della Comunità;
- l'attuale capacità complessiva della Comunità è di n. 10 posti residenziali e di n. 2 posti di pronta accoglienza per minori appartenenti alla fascia di età 6 - 18 anni;
- la Società della Salute gestisce su delega dei Comuni soci gli interventi socio assistenziali, fra cui quelli relativi ai minori.

**SI STABILISCE quanto segue:**

1. Con la presente lettera-contratto, le parti disciplinano le modalità di ospitalità presso la Comunità a dimensione familiare "Alidoro" del minore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
( ) il \_\_\_\_\_, il cui inserimento avviene:

- ☐ su richiesta del Servizio Sociale Professionale di Zona. Le eventuali ammissioni da Comuni fuori Zona, avvengono previo nulla osta da parte del SSP territoriale;
- ☐ a seguito di provvedimenti amministrativi giudiziari od urgente collocamento di minori per inidoneità della famiglia in attesa di definitiva sistemazione, come da progetto personalizzato concordato con l'Autorità Giudiziaria.

Tutte le informazioni relative al minore ospitato presso la Comunità a dimensione familiare "Alidoro" saranno trattate dalle due parti nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e del segreto professionale.

2. Le dimissioni, devono essere preventivamente concordate con il Servizio Sociale Professionale di Zona o per disposizione espressa dell'Autorità Giudiziaria.

La Cooperativa in caso di allontanamento arbitrario del minore, è tenuta a comunicarlo al Servizio Sociale Professionale di Zona.

A fronte di gravi e ripetuti fatti che possono compromettere il minore o gli altri ospiti, il responsabile della Cooperativa può procedere alla dimissione, non prima di aver concordato una sistemazione alternativa con il Servizio Sociale Professionale di Zona.

3. La Cooperativa è tenuta a:

- a) organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono i minori accolti;
- b) assicurare al minore un ambiente idoneo al suo mantenimento e alla sua educazione, prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto familiare e sociale;
- c) adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una possibile riunificazione familiare;
- d) realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del comune di residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale; nonché svolgere ruolo di riferimento per il servizio di assistenza domiciliare educativa.

La Cooperativa garantisce le seguenti prestazioni:

- a) prestazioni alberghiere;
- b) lavanderia, guardaroba;
- c) integrazione ordinaria dell'abbigliamento;
- d) tasse e materiale scolastico;
- e) trasporti scolastici e non, nel territorio della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;
- f) progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni dei minori accolti, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della L.R. 41/05, con particolare riferimento all'obiettivo di ricerca di una successiva collocazione stabile.

4. La retta giornaliera per il posto residenziale è stabilita in € 120,00, oltre IVA 5% per complessive € 126,00.

La Cooperativa provvederà a emettere mensilmente fattura elettronica relativa al numero di minori ospitati nel servizio residenziale, alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

5. Il Responsabile della struttura si impegna a conservare presso la struttura la seguente documentazione:

- a) la cartella individuale degli ospiti contenente documentazione anamnestica, sanitaria e progetto educativo;
- b) il registro degli infortuni, il registro delle presenze degli utenti, i prospetti di presenza del personale e i libretti sanitari del personale;
- c) tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accreditamento e di sicurezza dei lavoratori.

Il responsabile della struttura è tenuto a trasmettere semestralmente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze l'elenco dei minori ospitati ai sensi dell'art. 9 della Legge 28 marzo 2001, n. 149.

La Cooperativa è tenuta a trasmettere mensilmente al referente dell'Ente (dott.ssa Lara Guasti) l'elenco dei minori inseriti dal Servizio Sociale Professionale di Zona (distinti per tipologia di servizio fruito), che dovrà essere debitamente firmato dal responsabile della struttura.

La documentazione sopra descritta sarà verificata dall'Area minori e trasmessa all'ufficio amministrativo, quale presupposto per la liquidazione del corrispettivo.

Il responsabile della struttura è tenuto a trasmettere semestralmente al responsabile del Servizio Sociale Professionale di Zona una relazione circa l'andamento tecnico della gestione del servizio, evidenziando eventuali criticità riscontrate e dettagliando anche il tipo di prestazioni erogate.

6. Relativamente alle attività oggetto della presente lettera-contratto la Cooperativa è tenuta a osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., e ad attuare tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.

La Cooperativa è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza delle attività svolte. Pertanto la stessa dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente e per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti alle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sarà a loro totale carico, con rinuncia di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente.

7. La Cooperativa si assume la responsabilità, senza riserve od eccezione alcuna, per i danni che dovessero derivare all'Ente, a terzi, a cose e persone, per fatti connessi alle attività oggetto della presente lettera-contratto. La Cooperativa provvederà pertanto a contrarre una assicurazione contro i rischi inerenti ogni fase dell'esecuzione delle attività, e ne conserverà copia, polizze che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera-contratto, anche se non materialmente allegate.

8. La Cooperativa assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato nel servizio della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici, in materia di tutela dei diritti e della dignità dell'utenza, e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente lettera/contratto.

9. La presente lettera/contratto ha la durata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

10. Il legale rappresentante della Struttura sottoscrive la presente lettera-contratto per accettazione, dichiarando al contempo che la Struttura stessa è in possesso di tutti i requisiti di legge in materia.

Data \_\_\_\_\_

PER LA SOCIETA' DELLA SALUTE

PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA